SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2378)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DONATI, PIOVANO, MORABITO, ALCIDI REZZA Lea, BASILE, TOMASSINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BELLISARIO, ROMANO e MONETI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1967

Ordinamento del primo biennio delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado

Onorevoli Senatori. — Questo disegno di legge non pretende affrontare il complesso e difficile problema della riforma della scuola secondaria di secondo grado, pur necessaria specie dopo la istituzione della nuova scuola media. I presentatori, appartenenti a vari gruppi politici, hanno inteso ed intendono lasciare impregiudicato il problema della riforma, come è dimostrato dal fatto che le proposte che essi avanzano si riferiscono ai bienni dei tipi di scuola già esistenti, accettandoli come situazione di fatto e rinviando una discussione su di essi alla futura riforma. Ritengono però di compiere il loro dovere di parlamentari cercando di raccordare i contenuti culturali dei bienni successivi alla scuola media con la formazione di base già acquisita dagli alunni e di strutturarli secondo criteri pedagogici e sociali, sui quali si manifestarono pressochè unanimi consensi nella Commissione di indagine e larghissima adesione dell'opinione pubblica. Alcuni dei presentatori, pur mantenendo le lore riserve nei confronti di taluni tipi di scuole, hanno ritenuto di non opporsi, nello sforzo di superamento delle difficoltà della scuola e delle sue più urgenti necessità, al potenziamento a cinque anni dell'Istituto magistrale e del Liceo artistico.

Ferme restando, quindi, le diverse posizioni politiche dei singoli e dei gruppi ai quali appartengono, i presentatori propongono che i bienni successivi alla istruzione obbligatoria vengano strutturati secondo i seguenti principi comunemente accettati:

- 1) dal quattordicesimo al sedicesimo anno di età degli alunni, tutti i tipi di scuola devono avere una serie di materie comuni miranti alla formazione generale dell'alunno e insegnate con pari dignità di livello culturale:
- 2) in aggiunta alle materie comuni, si ritiene necessaria l'introduzione di attività e di studi differenziati in rapporto alle pri-

me specificazioni degli interessi e delle spinte vocazionali degli allievi ed alle diverse finalità che i tipi di scuola, dai giovani medesimi liberamente scelti, intendono perseguire;

- 3) è necessario favorire la correzione di scelte errate o la soddisfazione di nuovi interessi e orientamenti rendendo facile il passaggio dall'uno all'altro tipo di scuola, sia dopo il primo che dopo il secondo anno del biennio;
- 4) è in alcuni casi opportuno e conveniente che le materie comuni siano integrate da conoscenze specifiche, le quali, senza modificare il valore formativo e non discriminante dell'insegnamento comune, servano ad allargare ed approfondire, in rapporto alle finalità proprie del tipo di scuola, il patrimonio culturale comune;
- 5) il valore dell'insegnamento non sta nel complesso delle nozioni, ma nella promozione della maturità intellettuale e sociale; di conseguenza il giudizio degli insegnanti sul profitto degli alunni deve riferirsi più alla maturità complessiva da questi raggiunta che alla quantità e alla specificità delle nozioni apprese. La mancanza di qualche cognizione tecnica o specifica di questa o di quella materia comune, essendo di facile acquisizione a chi abbia una particolare inclinazione per un certo indirizzo di studi, non può costituire un impedimento per il passaggio da un tipo all'altro di scuola;

- 6) si ritiene invece che i giovani, i quali abbiano ottenuta la promozione nella scuola di provenienza, debbano sostenere prove integrative sulle materie caratterizzanti il nuovo tipo di scuola al quale desiderino accedere;
- 7) l'articolazione del presente disegno di legge tocca volutamente soltanto gli aspetti essenziali del problema; sia per non prefigurare e predeterminare in alcun modo la futura riforma della scuola secondaria superiore, sia per consentire al Ministro della pubblica istruzione, in conformità delle norme vigenti, di predisporre orari e programmi per ogni tipo di biennio delle scuole attualmente esistenti, sia per creare le necessarie cattedre e gli organici che consentano di superare la situazione di carenza di personale di ruolo che affligge oggi la scuola secondaria superiore.

Le proposte contenute in questo disegno di legge non hanno quindi ambiziose pretese e, ripetiamolo, lasciano impregiudicato il problema della riforma. Hanno però una notevole importanza pedagogica, didattica e sociale da tutti facilmente intuibile e vogliono testimoniare la sensibilità e il senso di responsabilità con cui la 6ª Commissione del Senato, e, con essa e per essa, il Senato recepiscono ed interpretano le esigenze della scuola italiana. I proponenti, pertanto, chiedono con fiducia ai colleghi di approvare il loro disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi gli istituti professionali e quelli di istruzione artistica, iniziano con un corso di studi di durata biennale.

Art. 2.

In ciascuno dei corsi biennali di cui all'articolo che precede si impartiscono gli insegnamenti comuni indicati nella allegata tabella A, con l'orario settimanale minimo in essa previsto per ciascun insegnamento.

In ciascun tipo di istituto agli insegnamenti comuni si aggiungono gli insegnamenti caratterizzanti indicati nell'allegata tabella *B*, nonchè, eventualmente, ore aggiuntive degli insegnamenti comuni.

Con proprio decreto il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, determina per ciascun corso biennale gli orari e i programmi d'insegnamento, tenendo conto della funzione formativa comune delle materie di cui alla tabella A, per le quali i programmi sono identici in tutti i tipi di scuola, e delle materie caratterizzanti di cui alla tabella B, nonchè delle eventuali ore aggiuntive degli insegnamenti comuni.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le materie e i gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo, i ruoli di insegnamento corrispondenti alle cattedre medesime e gli insegnamenti da conferire per incarico.

Art. 3.

Il passaggio dal primo al secondo anno del corso biennale e da questo al primo anno del corso successivo avviene, ove si tratti dello stesso tipo di scuola, sulla base del risultato positivo dello scrutinio finale e di eventuali esami di riparazione nella sessione autunnale.

Il passaggio dal primo al secondo anno di un corso biennale e quello dal biennio al primo anno dei corsi successivi di tipo diverso di scuola avviene, previa promozione nel corso di provenienza, con esame di integrazione limitato alle sole materie fissate dalla tabella *B*, che non siano state oggetto di studio con programmi simili nel corso di provenienza secondo le disposizioni di cua alla presente legge, per il tipo di scuola a cui si chiede l'accesso.

I programmi e le modalità di svolgimento dell'esame di integrazione sono stabiliti con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

TABELLA A

Religione, ore una; italiano, ore quattro; educazione civica, ore una; storia, ore due; geografia, ore una; lingua straniera, ore tre; matematica, ore tre; educazione fisica, ore due.

TABELLA B

Materie caratterizzanti per:

Biennio del ginnasio: latino, greco, storia dell'arte dell'età classica, scienze;

Biennio del liceo scientifico (sostituisce la classe di collegamento e la seconda classe): latino, scienze, disegno e storia dell'arte:

Biennio dell'istituto magistrale (sostituisce la classe di collegamento): latino, scienze, disegno e storia dell'arte, letteratura per l'infanzia, psicologia, musica e canto.

Biennio degli istituti tecnici:

commerciale e mercantile: fisica, chimica, scienze e merceologia, seconda lingua straniera, esercitazioni pratiche di stenodattilografia e calcolo computistico;

per geometri: fisica, chimica, disegno tecnico e architettonico;

agrari: fisica, chimica, disegno tecnico, esercitazioni di scienze agrarie e botanica;

industriali: fisica, tecnica industriale, chimica, disegno tecnico, esercitazioni pratiche;

nautici: fisica e laboratorio, disegno tecnico, esercitazioni marinaresche;

femminili: scienze, economia domestica, disegno tecnico, esercitazioni pratiche di economia domestica e lavori femminili;

turismo: altre due lingue straniere, tecnica turistica, disegno tecnico, esercitazioni pratiche di stenodattilografia e computisteria.

Biennio dei Licei artistici (il biennio sostituisce la prima classe): storia dell'arte, plastica, rappresentazioni geometriche, prospettiva.

Biennio degli Istituti d'arte: storia dell'arte e delle applicazioni artistiche, tecnologia generale, disegno dal vero, plastica, disegno geometrico e geometria descrittiva, composizioni, disegno costruttivo e tecnologie speciali, applicazioni di laboratorio.

Biennio degli Istituti professionali:

commerciali: seconda lingua straniera, tecnica amministrativa aziendale, dattilografia stenografia calcolo a macchina;

alberghieri: seconda lingua straniera, terza lingua straniera, tecnica professionale, geografia e organizzazione turistica, igiene professionale (solo per gli addetti ai servizi di segreteria), nozioni di amministrazione alberghiera, dattilografia, esercitazioni pratiche;

industriali: fisica, tecnica professionale, esercitazioni pratiche;

marinari: fisica, tecnica professionale, esercitazioni pratiche;

femminili: economia domestica, merceologia, contabilità, disegno e storia del costume, igiene, tecnica professionale, esercitazioni pratiche.

NOTA. — Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, saranno determinate le materie caratterizzanti, nonchè gli orari e i programmi di insegnamento per gli istituti professionali agrari e per sezioni di qualifica atipiche sia degli istituti professionali che degli istituti di istruzione artistica,